

SPESE PER GLI ORGANI					
<i>(importi in unità di euro)</i>					
	2010	2011	var.%	2012	var.%
Compensi, indennità e rimborsi componenti presidenza e vice	38.335	14.156	-63,07	23.975	69,36
Compensi, indennità e rimborsi componenti organi collegiali di amministrazione	14.998	6.080	-59,46	0	100,00
Compensi, indennità e rimborsi agli organi di controllo	4.444	11.148	150,86	4.475	-59,86
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni agli organi istituzionali ⁴¹	8.938	10.898	21,93	10.901	0,03
Spese per il funzionamento comunità del parco	0	2.300		7.436	223,30
Contributi previdenziali ed assistenziali su compensi organi istituzionali	5.246	1.596	-69,58	0	100,00
Totale spese organi	71.961	46.178	-35,83	46.787	1,32

⁴¹ Con delibera n°19 del 25.10.2011 il Consiglio direttivo ha approvato "il regolamento per la disciplina per l'indennità di missione e dei rimborsi spese dovuti agli organi collegiali e di amministrazione dell'Ente".

L'organismo indipendente di valutazione.

Con provvedimento n°6 del 30.09.2010⁴², il Presidente dell'Ente n°6, ha costituito, in forma monocratica, l'organismo indipendente di valutazione, conferendo il relativo l'incarico subordinatamente all'acquisizione, ai sensi dell'art. 14, terzo comma, D.Lgs. 150/2009, del parere favorevole della CIVIT, quindi espresso dalla Commissione con delibera n°117/2010⁴³.

Con determinazione n°99 del 05.05.2011, il Direttore dell'Ente ha, quindi, approvato il disciplinare di conferimento, a decorrere dal 01.04.2011, del relativo incarico triennale, quindi modificato e sostituito con altro disciplinare, approvato con successiva determina n° 259 del 27.10.2011.

Il corrispettivo previsto, pari al lordo delle riduzioni di legge ad annui €.6.000,00 oltre un rimborso spese massimo annuo lordo di €.2.000,00 è imputato al capitolo relativo ai compensi, indennità e rimborsi per gli organi di controllo.

⁴² Ratificato con delibera del Consiglio Direttivo n°3 del 31.03.2011.

⁴³ Con la suddetta delibera, la CIVIT ha ritenuto che la scelta per la costituzione in forma monocratica dell'Organismo sia "stata effettuata nella consapevole autonomia organizzatoria che appare non irragionevole in relazione alle dimensioni della struttura organizzativa dell'Amministrazione".

3. Le risorse umane

Il Direttore

L'art. 9, undicesimo comma, della legge quadro, (come sostituito dall'art. 2, comma 25, L. 426/1998) prevede che "il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli"⁴⁴ e che "il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni".

Il Direttore del Parco è responsabile del personale dipendente dell'Ente ed è funzionalmente sottoposto al Presidente.

L'art. 8 del regolamento di organizzazione stabilisce che il Direttore è il responsabile della gestione dell'Ente parco e in tale sua qualità, gli spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi e degli atti di diritto comune che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi tra quelli che la legge, lo statuto e lo stesso regolamento riservano espressamente agli organi di governo dell'ente⁴⁵.

Il Direttore del Parco dell'Aspromonte è stato, da ultimo, nominato con decreto n°346 del 27.04.2010 del Ministro dell' ambiente, e della tutela del territorio e del mare⁴⁶.

Con delibera n°8 del 25.05.2010, il C.D. ha preso atto della suddetta nomina ed ha fornito gli indirizzi per la stipula del contratto⁴⁷.

⁴⁴ La disciplina relativa all'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco è stata emanata con D.M. 2 novembre 2000.

⁴⁵ A termini dell'art. 9, primo comma, del regolamento di organizzazione, spetta al Direttore la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri generali dettati in materia dagli organi di governo dell'ente.

⁴⁶ Il Ministro ha provveduto alla nomina del Direttore nominato scegliendolo nell'ambito della rosa dei nominativi proposti dal Consiglio Direttivo dell'Ente (si cfr. in tal senso la delibera n°8 del 25.05.2010 di cui al testo).

⁴⁷ E cioè durata cinque anni, decorrenza entro giugno 2010, trattamento economico: stipendio tabellare, comprensivo di rateo di tredicesima mensilità pari ad €.40.129,28, indennità di vacanza contrattuale pari ad €.341,12, indennità di posizione pari ad €.24.789,74, indennità di risultato variabile tra il 30% e il 50 % dell'indennità di posizione, a seconda della valutazione espressa dal Nucleo di valutazione, obbligo del Direttore di garantire l'assidua presenza in sede.

Nel sito internet istituzionale dell'Ente la retribuzione annua linda del Direttore, risultante dal contratto individuale, è indicata in complessivi €.68.100,64, di cui €.43.310,90 per stipendio tabellare (corrispondente allo stipendio tabellare previsto, a regime, per i dirigenti di II[^] fascia dal C.C.N.L. della dirigenza dell'area VI –enti pubblici non economici e agenzie fiscali, per il biennio economico 2008/2009) ed €.24.789,74 per la retribuzione di posizione, cui deve essere aggiunta la "retribuzione di risultato tra il 30% e il 50 % dell'importo annuo" (scilicet: della retribuzione di posizione) ed "ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti".

I suddetti dati non sono stati evidentemente aggiornati in relazione alla modifica contrattuale apportata con l'atto aggiuntivo stipulato in data 18.09.2012⁴⁸, per effetto della quale la retribuzione di posizione annuale riconosciuta in favore del Direttore dell'Ente è stata elevata a complessivi €.34.363,29⁴⁹.

In proposito, occorre osservare che la suddetta modifica contrattuale non appare rispettosa della previsione di cui all'art. 9, primo e secondo comma, ultimo periodo, D.L. 78/2010 conv. in L.122/2010.⁵⁰

⁴⁸ Secondo quanto leggesi nella determinazione del Direttore n° 425 del 18.12.2012, che ha provveduto all'impegno della conseguente maggiore spesa, quantificata, per il periodo 21.06.2010 – 31.12.2012, in complessivi €.15.000,00, in data 18.09.2012, è stato stipulato un atto aggiuntivo, con il quale, a seguito della delibera n° 11 del 26.06.2012 - con la quale il C.D. ha preso atto che, sulla base degli indici di complessità territoriale, amministrativa e di efficienza gestionale e dell'aggiornamento delle tabelle degli strumenti di pianificazione, l'Ente dovrebbe essere collocato nella prima fascia - è stato adeguato il suddetto contratto con il Direttore, stipulato sul presupposto che l'Ente dovesse essere, invece, classificato nella seconda fascia.

⁴⁹ cfr. determinazione del direttore n° 442 del 31.12.2013 (recante impegno di spesa per il 2013 per l'indennità di risultato del direttore dell'ente, commisurata all'indennità di posizione di €.34.363,29). Con determinazione n°351 del 20.11.2012, il Direttore, premesso che "il Consiglio Direttivo nella seduta del 17.07.2012 , acquisito il parere dell'O.I.V." (al quale, a seguito della soppressione del Nucleo di valutazione - cui competeva la valutazione dei risultati raggiunti - è stato affidato, con delibera del C.D. n°26 del 18.11.2011, l'incarico di provvedervi) "che, in sintesi, assegna una valutazione pari al 60% e tenuto conto della relazione sulla gestione redatta dal Direttore, allegata al conto consuntivo 2011", ha deciso "di riconoscere al Direttore come indennità il 45% nel 2010 ed il 50% nel 2011", ha autorizzato la liquidazione in proprio favore del saldo della retribuzione di risultato, pari alla differenza fra l'indennità minima liquidata con precedente determina n°93 del 05.04.2012 dello stesso Direttore in ragione del 30%, ed il 45% dell'indennità di posizione, per il 2010, ed il 50% per il 2011. con determinazione n°424 del 28.12.2012 è stata impegnata la spesa per il 2012 per l'indennità di risultato del direttore dell'ente, ancora commisurata al precedente importo dell'indennità di posizione di €.24.789,74.

⁵⁰ Le richiamate disposizioni normative di cui all'art. 9 D.L. 78/2010 conv. in L.122/2010 prevedono, rispettivamente, al primo comma, che "per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva" e, al secondo comma, ultimo periodo, che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma" (la prevista salvezza della "riduzione prevista nel presente comma" e cioè dal primo periodo dello stesso comma, deve intendersi venuta meno a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della relativa previsione normativa per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n°223 dell'8-11 ottobre 2012).

Il personale non dirigenziale.

La pianta organica dell'Ente già determinata in complessive 28 unità è stata, dapprima, rideterminata, in ottemperanza al disposto di cui all'art.2, comma 98 bis, del D.L.194/2009 conv. con mod. dalla L.25/2010⁵¹, in 25 unità, con delibera C.D. n°19 del 21.10.2010⁵², successivamente, ridotta, in ossequio al disposto di cui all'art.1, terzo comma, del D.L.138/2011 conv con mod. dalla L.148/2011⁵³, a 23 unità con delibera C.D. n°1 del 30.03. 2012, ed infine ulteriormente ridotta, in applicazione del disposto di cui all'art.2, primo comma, D.L. 95/2012 conv. con mod. dalla L.135/2012⁵⁴, a 20 unità con deliberazione del C.S. n°6 dell' 08. 03.2013, in conformità alla determinazione operata con D.P.C.M. del 23.01.2013⁵⁵.

Nel biennio in esame la programmazione del fabbisogno di personale è stata definita, per il triennio 2011 – 2013, con delibera C.D. n°10 del 17.07.2011, sulla base della pianta organica determinata, con delibera C.D. n°19 del 21.10.2010, ai sensi del D.L. 194/2009 conv. in L. 25/2010 e, per il triennio 2012 – 2014, con delibera C.D. n°2 del

⁵¹ La richiamata disposizione normativa prevede che "in considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del D.L.112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74".

⁵² Secondo quanto leggesi nella successiva delibera C.D. n°1 del 30.03.2012, la suddetta delibera C.D. n°10 del 21.10.2010, di cui al testo, è stata approvata con nota del MATTM – DPNM del 17.02.2011.

⁵³ La richiamata disposizione normativa prevede che "Le amministrazioni indicate nell'art.74, comma 1, del D.L. 25.06.2008, n°112, convertito, con modificazioni, dalla L. 06.08.2008, n°133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art.74 e dall'art. 2, comma 8-bis, del D.L. 30.12.2009, n°194, convertito con modificazioni dalla L. 26.02.2010, n°25, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del D.L. 30.12.2008, n°207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.02.2009, n° 14: b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto art. 2, comma 8-bis, del D.L. n°194 del 2009".

⁵⁴ La richiamata disposizione normativa prevede che "Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale...." Il successivo secondo comma prevede che le suddette riduzioni si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente.

⁵⁵A termini del quinto comma dell'art.2 del D.L.95/2012 cit. alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31.10.2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione.

30.03.2012, sulla base della dotazione organica determinata, con delibera C.D. n°1 adottata in pari data, ai sensi del D.L. 138/2011 conv. in L. 148/2011⁵⁶.

Nel prospetto che segue sono indicate le variazioni della dotazione organiche adottate e la consistenza del personale in servizio al termine degli esercizi in esame.

La consistenza del personale in servizio è stata desunta dalle non sempre univoche indicazioni riportate in proposito nelle relazioni sulla gestione e/o desumibili dalla documentazione trasmessa o accessibile presso il sito istituzionale⁵⁷.

⁵⁶ Il programma approvato con la delibera C.D. n°2 del 30.03.2012 ha previsto l'assunzione, a mezzo pubblico concorso, previo espletamento delle procedure di mobilità, di n°3 unità di personale di area C (liv. economico C1), "già autorizzate ex artt. 2, commi 337 e 338, L. 244/2007", l'assunzione di un'unità di personale di area B appartenente alle categorie protette ex L. 68/1999, che, in fase di reclutamento di personale delle aree B e C, costituiscia titolo di preferenza, a termini dell' art. 12, terzo comma, D.Lgs. 468/1997, l'appartenenza al bacino L.S.U. / L.P.U. , di "accogliere la raccomandazione proveniente dalle OO.SS. tendente a dare priorità, in fase di reclutamento, ai lavoratori appartenenti al bacino L.S.U. / L.P.U. , applicando la riserva del 30% per le unità di area A e, per le altre categorie, di considerare titolo preferenziale l'appartenenza al bacino L.S.U. / L.P.U. ai sensi di legge", di preventivare il ricorso, per il triennio 2012 – 2014, fin quando permangano le attuali carenze di organico e per sopprimere alle stesse, all'utilizzazione del personale di altre pubbliche amministrazioni in assegnazione temporanea ex art. 30, comma 2 sexies, D.Lgs. 165/2001, mediante l'istituto del comando temporaneo, di preventivare, per il triennio 2012 – 2014 il ricorso alla mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 e succ. mod. ed int. fra enti soggetti a vincoli assunzionali diretti e specifici, nei limiti delle vacanze di organico.

In proposito occorre osservare che, con il parere espresso con verbale n° 16/2012 del 22.03.2012, il Collegio dei revisori dei conti aveva, fra l'altro, evidenziato che la riserva del 30% in favore dei lavoratori LSU del Parco fosse "obbligatoria solo per le qualifiche afferenti la scuola dell'obbligo (art. 16 L. 56/1987)", e come al fine di non aumentare la spesa per il personale dipendente, l'unità di categoria protetta dovesse essere inclusa nella dotazione organica e, quindi, non fosse aggiuntiva.

⁵⁷ Con riferimento alla data del 31.12.2010, la consistenza del personale in servizio è stata desunta dalla tabella del personale in servizio che correddava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, approvato con delibera C.D. n°1 del 01.03.2011, ivi indicata in complessive 20 unità, di cui 2 di area A, 10 di area B e 8 di area C.

Nella nota preliminare allo stesso bilancio leggesi che "le unità in servizio fino al 31 dicembre 2010 risultano essere quattordici oltre una unità in posizioni di comando. Il 21 giugno dello scorso anno si è insediato a seguito di nomina ministeriale, il direttore, unico dirigente previsto nella struttura. A partire dal 31.12.2010 la struttura conta venti unità di ruolo" (in termini analoghi, cfr. relazione sulla gestione allegata al consultivo 2010; ivi, a pag. 3, il Direttore dell'Ente, premesso che, alla data di insediamento il personale in servizio ammontava a 14 unità, oltre ad un'unità comandata da altro ente, ha indicato fra "le principali attività di gestione che sono state poste in essere nel corso del 2010, relativamente al periodo giugno – dicembre 2010", la "assunzione di sei unità lavorative autorizzate mediante scorrimento di graduatorie").

Si deve ritenere che fra le 14 unità di personale di cui è menzione nei suddetti atti non sia ricompresa l'unità di personale, già in posizione di comando presso la Provincia di Reggio Calabria, trasferita nei ruoli organici della suddetta Amministrazione, a decorrere dal 16.08.2010 (cfr. determinazione del Direttore n° 127 del 03.08.2010).

Con determinazioni del Direttore nn°270, 271, 272 e 273 del 27.12.2010 e n°290 del 30.12.2010, l'Ente ha, in effetti, proceduto ai sensi degli artt.1, comma 527, L.296/ 2006 e 2, comma 337 e 338, della L.244/2007 in comb. disp, con 17, comma 16, D.L. 78/2009 conv. in L. 102/2009 (che ha prorogato al 31.12.2010 il termine per procedere alle relative assunzioni), all'assunzione, autorizzate con D.P.R. 28.08.2009, di n°5 unità di personale, con decorrenza giuridica ed economica 31.12.2010, utilizzando, ai sensi del comb. disp. di cui agli artt.1, comma 100, L. 30.12.2004 n°111, 5 del D.L. 207/2008 conv. in L.14/2009 e 2, ottavo comma, D.L. 194/2009 conv. in L. 25/2010 (per effetto del quale i termini di validità delle graduatorie sono stati prorogati sino al 31.12.2010), le graduatorie di concorsi espletati nel 2001 e con determinazione del direttore n° 247 del 14.12.2010 è stato disposta l'assunzione mediante trasferimento nei ruoli organici dell'Ente con decorrenza giuridica economica 31.12.2010 di un'unità di personale che già prestava servizio presso l'EPNA in posizione di comando dal 16.11.2010.

Con riferimento alla data del 31.12.2011, la consistenza del personale in servizio è stata desunta dalle relazioni sulla gestione indicate ai rendiconti consultivi al 31.12.2012 (cfr. pagg. 11 - 12) ed al 31.12.2011 (ivi, pag. 10, leggesi che "a dicembre, per intervenuto blocco della pianta organica e le mobilità in uscita non completamente rientrate, sono 18 le unità lavorative in servizio".

Considerato che come risulta dalla determinazioni del Direttore nn°221 del 19.09.2011, n° 228 del 27.09.2011 e nn°252 e 253 del 21.10.2011, dei tre dipendenti trasferiti ad altra amministrazione uno lo è stato con decorrenza 03.10.2011 e gli altri due lo sono stati con decorrenza 02.11.2011 mentre il dipendente trasferito all'Ente da altra amministrazione lo è stato con decorrenza 03.10.2011, deve ritenersi che le unità di personale in servizio presso l'Ente siano state 20 per la gran parte dell'anno (e, precisamente, sino al 02.11.2011), mentre solo al termine dell'esercizio, "per le mobilità in uscita non completamente rientrate", si siano ridotte a 18.

Con riferimento alla data del 31.12.2012, la consistenza del personale in servizio è stata desunta dalla tabella del costo presunto del personale allegata al bilancio di previsione 2013 e dalla relazione amministrativa sull'andamento della gestione allegata al consultivo 2012 (pagg. 11-12). La consistenza del personale in servizio, pari al 01.01.2012 a 18 unità e ridottasi a 17 unità (dal 01.05.2012) a causa del collocamento a riposo di un dipendente (cfr. determinazione

DOTAZIONE ORGANICA (D.O.) E PERSONALE IN SERVIZIO (P.S.) *											
		D.O.		P.S.	P.S.		D.O.		D.O.		P.S.
		D.L.194/2009		31.12.2010	31.12.2011	DL. 138/2011		D.L.95/2012		31.12.2012	
C	C2	13	5	8	7	2	10	2	9	2	2
	C1		8		5	5		8		7	
B	B3	10	4	10	9	3	10	3	9	3	3
	B2		0		1	1		1		1	
	B1		6		5	6		5		5	
A	A2	2	1	2	2	1	3	1	2	1	1
	A1		1		1	1		2		1	
Totale		25		20		18		23		20	

(*) Nella dotazione organiche e nella consistenza del personale in servizio non è compreso il Direttore dell'Ente.

L'Ente utilizza, inoltre, a termini della L.R. Calabria 20/2003, lavoratori socialmente utili (L.S.U.) e lavoratori di pubblica utilità (L.P.U.) sulla base di una convenzione la cui durata già più volte prorogata, da ultimo, sino al 31.12.2010 con delibera G.R. n° 311 del 25.03.2010 recepita con determinazione del Direttore f.f. del 21.04.2010, è stata ulteriormente prorogata dapprima fino al 31.12.2011 con delibera del Consiglio Regionale n°68 del 22.12.2010 recepita con determinazione del Direttore del Parco n°299 del 31.12.2010⁵⁸, successivamente sino al 31.12.2012, con delibera del Consiglio Regionale del 21.12.2011 recepita con determinazione del Direttore del Parco n°1 del 09.01.2012, più di recente, sino alla concorrenza delle somme disponibili, e quindi sino al 31.12.2014, con atti regionali recepiti dal Direttore dell'EPNA, rispettivamente, con determinazioni n°1 del 03.01.2013 e n°1 del 08.01.2014.

La Regione Calabria eroga periodicamente all'Ente Parco il contributo necessario per le spettanze, anticipate dall'Ente stesso, relative al sussidio per i L.P.U. ed il sussidio per le ore integrative per il personale L.S.U. - L.P.U.

del direttore n°119 del 30.04.2012), è aumentata a 20 unità per effetto dell'assunzione di 3 unità di personale, disposta, all'esito delle procedure concorsuali espletate, con determinazioni del Direttore nn°330, 331 e 332 del 29.10.2012, ai sensi dell'art.2,commi 337 e 338, della L.244/2007 (che hanno, rispettivamente, previsto che gli Enti parco nazionali che hanno provveduto alla rideterminazione della propria dotazione organica in attuazione dell'articolo 1, comma 93, della L.311/2004, possono incrementare le proprie piante organiche entro il limite massimo complessivo di 120 unità di personale, da ripartire tra tutti gli Enti parco, nell'ambito del contributo dello Stato ai sensi dell'art.32, secondo comma, della L. 448/ 2001, delle ulteriori risorse attribuite ai sensi del comma 338 e delle altre entrate di cui all'art.16 della L.394/1991, prevedendo che per le finalità di cui allo stesso comma, a decorrere dall'anno 2008 gli Enti parco nazionali sono autorizzati a effettuare assunzioni di personale anche in deroga alla normativa vigente, previo esperimento delle procedure di mobilità e che ha autorizzato per dette finalità un contributo straordinario dello Stato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, demandando il relativo riparto tra gli Enti parco nazionali di cui al precedente comma 337 ad un decreto del Ministro dell'ambiente T.T.M., da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge).

Considerato che nella relazione programmatica allegata al bilancio di previsione del 2013 (pag.6), leggesi che a dicembre 2012 erano ancora 17 le unità di personale in servizio, e che "nel corso del 2012 sono stati espletati tre concorsi per il completamento della dotazione organica, per le cui assunzioni si è in attesa del D.P.C.M. previsto dalla c.d. spending review D.L. 95/2012 conv. in L. 135/2012", deve presumersi che l'assunzione delle suddette tre unità di personale sia intervenuta in data molto prossima al termine dell'esercizio.

⁵⁸ Dall'elenco allegato alla suddetta determina risulta che il numero dei lavoratori LSU e LPU in servizio alla data del 31.12.2010 era, rispettivamente, di 30 unità (di cui una sospesa) e di 3 unità.

Con determinazioni⁵⁹ del Direttore è stata disposta l'utilizzazione a tempo pieno, in regime di integrazione salariale, di alcuni lavoratori socialmente utili per l'orario massimo previsto per il personale dell'Ente, corrispondendo in favore degli stessi, per le ore effettivamente prestate in eccedenza rispetto a quelle per quali sono corrisposte l'indennità di sussidio INPS e l'integrazione da parte della Regione Calabria, un compenso orario integralmente a carico dell'Ente Parco pari a quello previsto come retribuzione iniziale per la corrispondente categoria di lavoratori dell'Ente fissata dal CCNL, soggetto alle ritenute di legge (cfr. art. 8, secondo comma, D.Lgs. 468/1997).

Sicché, solo una parte degli oneri connessi all'utilizzo dei lavoratori LPU/LSU rimane a carico dell'Ente⁶⁰.

Il personale degli enti parco è soggetto alla disciplina di cui al C.C.N.L. degli enti pubblici non economici.

A termini degli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 1999/2001 (tuttora in vigore in virtù della clausola di conferma delle discipline precedenti di cui all'art. 40 C.C.N.L. 2006/2009), presso ciascun ente del comparto è costituito un fondo per i trattamenti accessori alimentato dalle risorse economiche previste dalla contrattazione collettiva e prioritariamente finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza/efficacia dell'amministrazione e di qualità dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, attraverso la contrattazione integrativa, di piani produttivi annuali e pluriennali e di progetti strumentali e di risultato, basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.

⁵⁹ cfr., a titolo esemplificativo, determinazione del Direttore n°31 del 13.02.2012, che ha cura di precisare che la prevista utilizzazione e conseguente integrazione salariale non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con l'Ente parco.

⁶⁰ cfr. , in proposito, la seguente tabella.

IMPEGNI ED ACCERTAMENTI RELATIVI ALL'UTILIZZO DI LSU/LPU	2010	2011	2012
IMPEGNI PER LSU/LPU			
competenze attività integrazione LSU-LPU	121.221	161.482	146.039
competenze LPU	16.763	19.068	22.224
totale impegni (A)	137.984	180.550	168.263
ACCERTAMENTI PER LSU/LPU			
contributi dalla Regione per LPU	18.363	16.775	24.328
contributi per attività integrative LPU/LSU	72.465	131.801	107.406
contributo regione per stabilizzazione LSU			12.833
totale accertamenti (B)	90.828	148.576	144.567
differenza (A-B)	47.156	31.974	23.696
rapporto di copertura B/A %	65,83%	82,29%	85,92%

L'art. 67, quinto comma, del D.L. 112/2008 conv. in L. 133/2008, che ha novellato l'art. 1, comma 189, della L. 266/2005, ha previsto che a decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa degli enti pubblici non economici determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non potesse eccedere quello previsto per l'anno 2004 ridotto del 10 per cento.⁶¹

In dichiarata esecuzione della suddetta disposizione normativa, con determinazioni del Direttore n°285 del 28.12.2010, n°363 del 30.12.2011 per il 2011 e n°427 del 28.12.2012, con riferimento, rispettivamente, agli esercizi 2010, 2011⁶² e 2012, il fondo per il trattamento accessorio dei dipendente dell'Ente è stato determinato, al netto della riduzione del 10% da versare al bilancio dello Stato, nel medesimo importo, pari, avuto riguardo a ciascuno dei suddetti esercizi, a complessivi €.68.466,00⁶³.

Sicché, evidentemente, come prescritto dall'art. 9, comma 2 – bis del D.L. 78/2010 convertito in L.122/2010, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non ha superato, negli esercizi in esame, il corrispondente importo dell'anno 2010.

Il prospetto che segue evidenzia l'ammontare degli oneri per il personale in servizio⁶⁴.

⁶¹ Il successivo sesto comma ha previsto che "le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368".

⁶² Con verbale n°21/2012 del 25.07.2012, il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole all'accordo decentrato riguardante la destinazione delle risorse per l'anno 2011, sottoscritto fra la Delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale relativamente alla compatibilità dei costi rispetto ai vincoli previsti dal bilancio annuale.

⁶³ Il suddetto importo corrisponde all'ammontare complessivo del fondo relativo al 2004, pari ad €.76.074,00, al netto della riduzione del 10% e risulta ripartito fra una parte fissa, e da una parte variabile.

⁶⁴ In proposito, occorre osservare come, in disparte l'accantonamento del trattamento di fine rapporto che figura nel rendiconto finanziario solo quale previsione e non anche quale impegno, vi sia perfetta corrispondenza fra l'ammontare degli impegni per spese per il personale risultanti dal rendiconto finanziario ed i costi per il personale risultanti dal conto economico.

ONERI PERSONALE IN SERVIZIO*					
<i>(importi in unità di euro)</i>					
	2010	2011	var.%	2012	var.%
stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente	371.372	466.023	25,49	366.079	-21,45
compensi per lavoro straordinario	8.972	8.610	-4,03	8.892	3,28
oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	109.065	147.597	35,33	131.404	-10,97
stipendi ed assegni fissi al personale a tempo determinato	49.818	80.000	60,58	95.000	18,75
fondo unico per trattamenti accessori	26.841	18.746	-30,16	66.822	256,46
indennità e rimborso spese trasp. missioni territ. nazionale	6.698	2.040	-69,54	2.238	9,71
spese per formazione del personale	25.000	11.000	-56,00	9.347	-15,03
mensa aziendale ⁶⁵	9.459	22.760	140,62	16.448	-27,73
rimborso per personale incaricato o comandato	62.000	0		0	
competenze attività integrazione Isu-Ipu	121.221	161.482	33,21	146.039	-9,56
competenze Ipu	16.763	19.068	13,75	22.224	16,55
spese per accertamenti sanitari/altri oneri a carico ente	59	30	-49,15	125	316,67
totale parziale	807.268	937.356	16,11	864.618	-7,76
accantonamento tfr	45.066	92.638	105,6	38.271	-58,69
totale oneri personale	852.334	1.029.994	20,84	902.889	-12,34

(*) compreso il Direttore.

Come è dato evincere dal surriportato prospetto, nel 2011, vi è stato un notevole incremento delle spese per stipendi ed assegni fissi ed un correlativo aumento degli oneri previdenziali.⁶⁶

⁶⁵ Il valore dei buoni pasto (servizio sostitutivo della mensa) già pari ad €.10,00 (cfr. da ultimo, determinazione del Direttore n°260 del 27.08.2012 con la quale è stata disposta l'acquisizione della relativa fornitura), risulta più di recente ridotto ad €.7,00 (cfr. determina del Direttore n°420 del 24.12.2002), in conformità al disposto di cui all'art. 5, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto che a decorrere dal 1º ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 non possa superare il valore nominale di 7,00 euro.

⁶⁶ Ben maggiore, in termini percentuali, è stato nel 2011 l'aumento dell'accantonamento TFR nel 2011. Interpellato in ordine alla quantificazione del T.F.R. per l'anno 2011, l'Ente, con nota prot. n°1490 del 28.04.2014, ha rappresentato che "per mero errore di riporto contabile, in fase di predisposizione del bilancio preventivo 2011 è stato preso in considerazione il fondo t.f.r. al 31.12.2010 al lordo dei pagamenti effettuati nell'anno pari ad €.54.367,12, anziché al netto, al quale è stato sommato l'accantonamento 2011, pari ad €.38.271,02, per un totale di €.458.568,00" e "pertanto, erroneamente è stata accantonata una somma di fatto già pagata" e che "in sede di predisposizione del rendiconto generale 2011, il suddetto fondo, così come sopra erroneamente determinato, non trovava corrispondenza con quanto riportato nel conto del patrimonio 2011 in quanto in quest'ultimo il fondo all'01.01.2011 era stato correttamente riportato al netto dei pagamenti effettuati nel 2010 e, sommando allo stesso l'accantonamento annuale al 31.12.2011, questo risultava inferiore a quello riportato nel rendiconto proprio per l'importo di €.54.367,12" per cui "al fine di far coincidere il fondo di cui al conto del patrimonio a quello di cui al rendiconto (contabilizzato erroneamente) è stata effettuata una variazione in aumento nel conto del patrimonio alla voce fondo TFR pari ad

Nella nota integrativa relativa al consuntivo dell'esercizio 2011 l'aumento è spiegato con la "assunzione di n°6 unità" di personale.

La tabella seguente evidenzia il costo unitario medio del personale⁶⁷.

COSTO UNITARIO MEDIO PER IL PERSONALE					
	2010	2011	var. %	2012	var. %
costo complessivo	652.350	849.444	-30,21	734.626	-13,52
consistenza media personale*	15,15 ⁶⁸	19,96 ⁶⁹	31,75	17,41 ⁷⁰	-12,77
costo medio per unità di personale	43.059	42.557	-1,17	42.196	-0,85

(*) compreso il Direttore.

Come è dato evincere dalla tabella, il costo unitario medio del personale registra negli esercizi in esame una contenuta flessione.⁷¹

La tabella che segue evidenzia l'incidenza della spesa per il personale sul totale della spesa corrente.

INCIDENZA SPESA PERSONALE SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE			
	2010	2011	2012
spesa per il personale in servizio (A)	807.267	937.356	864.618
totale uscite correnti (B)	2.826.424	3.188.526	2.728.601
INCIDENZA A/B*100	28,56	29,40	31,69

€.92.368,00 contenente l'importo di €.38.271,02 quale quota TFR dell'anno e l'importo di €.54.367,12 quale quota di adeguamento al fondo di cui al rendiconto".

Con la suddetta nota, l'Ente ha rappresentato, inoltre, che "l'erronea variazione appena descritta avendo avuto risvolti nell'anno 2011 non solo patrimoniali ma anche economici, avendo accantonato una quota di TFR maggiore di quella effettiva, sarà rettificata in parte in sede di rendiconto generale 2013 attraverso la rilevazione nel conto economico patrimoniale della sopravvenienza attiva a fronte della diminuzione del fondo TFR" e che "la rettifica sarà completata in sede di predisposizione del rendiconto generale 2014".

⁶⁷ Ai fini della determinazione del costo unitario medio, il costo complessivo del personale è stato depurato dell'ammontare degli oneri (sopportati in via di anticipazione dall'Ente e/o definitivamente a suo carico) inerenti l'utilizzo dei lavoratori LSU/LPU e degli oneri per rimborsi per il personale incaricato e/o comandato a prestare servizio presso l'ENPA.

In ordine al denominatore, si è ovviamente avuto riguardo non alla consistenza al 31.12 ma alla consistenza media del personale (comprensiva del Direttore) dipendente dall'Ente.

In proposito, a quanto innanzi esposto in ordine alle cessazioni, trasferimenti ed assunzioni di personale, occorre aggiungere che, con determinazione del Direttore n° 98 del 05.04.2012, un'unità di personale è stata collocata in aspettativa senza assegni dopo che, con determinazione n°1 del 07.01.2011, il relativo rapporto di lavoro era stato trasformato da tempo pieno a tempo parziale al 30% a decorrere dal 07.01.2011.

Nel denominatore è compreso il personale comandato a prestare servizio presso altri enti ma non il personale in aspettativa senza assegni né il personale di altri enti comandato a prestare servizio presso l'EPNA.

⁶⁸ 15,15 = 14 unità + 0,62 (per 1 unità di personale, già in posizione di comando presso altro ente, trasferito nei relativi ruoli organici dal 16.08.2010) + 0,53 (Direttore dell'EPNA assunto dall'Ente a decorrere dal 21.06.2010).

⁶⁹ 19,96 = 21 unità (20 unità + il direttore) - 0,70 (per trasformazione del rapporto di lavoro di un'unità di personale da tempo pieno a tempo parziale al 30% dal 07.01.2011) - 0,33 (= 2/12 x 2 per trasferimento di due unità di personale ad altro ente dal 02.11.2011).

⁷⁰ 17,41 = 18 unità (17 unità a tempo pieno + il direttore) + 0,075 (=0,30 x 3/12 per un'unità di personale a tempo parziale al 30% collocata in aspettativa senza assegni dal 05.04.2012) - 0,66 (= 8/12 per un'unità di personale cessata dal servizio il 01.05.2012).

⁷¹ Nella valutazione delle risultanze della tabella, occorre, peraltro, considerare quanto innanzi esposto retro in nota in ordine all'erronea determinazione dell'accantonamento TFR relativo all'esercizio 2011.

L'aumento dell'incidenza è spiegabile, avuto riguardo al 2011, con l'aumento della consistenza media del personale in servizio e, avuto riguardo al 2012, con la contrazione della spesa complessiva.

Sempre in tema di oneri per il personale, occorre menzionare il decreto del Presidente dell'EPNA n°14 del 05.12.2013, di riconoscimento del debito fuori bilancio riveniente dalla sentenza n°597/2013 del 07.03.2013, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Lavoro, in accoglimento della domanda proposta da un dipendente dell'ente - che, allegando di aver svolto, nel periodo dal 14.12.2005 al 31.12.2009, le mansioni superiori di direttore dell'Ente, ha rivendicato le relative differenze retributive - ha condannato l'EPNA al pagamento, in favore del predetto dipendente, della somma di €.155.045 oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione monetaria ed alle spese di causa.⁷²

Organizzazione dei servizi e degli uffici

Con determinazione n°53 del 28.02.2011, il Direttore del Parco ha approvato la nuova organizzazione dei servizi e degli uffici⁷³, l'attribuzione al personale dipendente della titolarità degli stessi e l'assegnazione del personale alle diverse unità organizzative⁷⁴.

L'organizzazione degli uffici e servizi delineato dalla suddetta determinazione è stata modificata ed integrata, dapprima, con determinazione n°231 del 31.07.2012, successivamente, con determinazione n°105 del 22.04.2013 e, quindi, con determinazione n°428 del 24.12.2013.

⁷² Secondo quanto leggesi nella sentenza di cui al testo - avverso la quale non risulta sia stato proposto appello - l'EPNA, difeso da un proprio funzionario, si è costituito in giudizio tardivamente, incorrendo nelle conseguenti preclusioni. Con la suddetta sentenza, il Giudice del Lavoro ne ha disposto la trasmissione alla Procura regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

⁷³ In precedenza l'ordinamento dei servizi e degli uffici era stato adottato con decreto del Presidente del 03.05.2010.

⁷⁴ L'organigramma allegato alla suddetta determina contempla oltre ai personale dell'Ente anche 19 lavoratori L.S.U.

La determinazione da ultimo menzionata ha previsto l' articolazione dell' organizzazione nella Direzione (cui fanno capo lo staff per il controllo della gestione, lo staff per la trasparenza e la prevenzione della corruzione, l'ufficio di piano e la segreteria tecnica) e nei Servizi (Promozione e Comunicazione; Finanziario ed Economato; Tecnico e per la Biodiversità; Servizio Amministrativo e di Gestione del Personale), a loro volta articolati in uffici, e ne ha individuato i responsabili, confermando la durata del relativo incarico in anni uno rinnovabili, ferma la possibilità di revoca dell'incarico a seguito di valutazioni negative dei risultati dell'attività dei titolari

4. Le consulenze e le collaborazioni.

Con Deliberazione di Consiglio Direttivo n° 19 del 19.05.2008⁷⁵, l'EPNA ha adottato il regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché del relativo regime di pubblicità⁷⁶.

L'art. 6, settimo comma, D.L. 78/2010 conv. con mod. nella L. 122/2010, ha previsto che, al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009 disponendo, inoltre, che l'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Deve ritenersi che ai fini della verifica del rispetto della disposizione di cui all'art. 6 settimo comma, D.L. 78/2010 si debba tener conto della spese, per l'importo di €.3.900 e di €.10.890, e, pertanto, in uno, per l'importo di €.14.790, impegnate, con determinazioni del Direttore n°413 del 19.12.2012 e n°433 del 31.12.2012, sul capitolo per "spese per prestazioni di servizi" (cap. 4740) relative, rispettivamente, al parere pro veritate in materia di "scadenza degli organi amministrativi" richiesto ad un avvocato ed all'incarico di consulenza giuridica amministrativa per l'adeguamento degli strumenti normativi dell'Ente⁷⁷.

Nel prospetto che segue è riportato l'andamento delle spese impegnate con riferimento ai capitoli per "spese per consulenze amministrative contabili, fiscali, tecniche, legali e prestazioni occasionali", "spese per prestazioni di servizi" e per "incarichi per studi e consulenze" negli esercizi in esame, ponendo a raffronto la

⁷⁵ Il regolamento è stato approvato dal M.A.T.T.M. con nota prot. n° DPN-2008-0022891 del 01.10.2008.

⁷⁶ A termini dell'art. 1, secondo comma, del regolamento rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

⁷⁷ Con riferimento al suddetto incarico non vale ad escluderne la riconducibilità alle consulenze cui ha riguardo la norma di cui all'art. 6, settimo comma, D.L. 78/2010, la circostanza che il soggetto affidatario dell'incarico sia non una persona fisica ma una società di persone (s.a.s.), considerata il carattere professionale della prestazione e l'espressa previsione nel senso dell' obbligo per la società affidataria di avvalersi di professionisti di idonea esperienza, almeno quinquennale, in materia giuridico amministrativa in particolare degli enti parchi.

relativa spesa con quella del 2010 nonché con quella, rilevante ai fini della determinazione del suddetto limite, del 2009.

	2009	2010	2011	2012
spese per consulenze amministrative contabili fiscali tecniche legali e prestazioni occasionali	0	17.376	0	0
spese per prestazione di servizi	0	0	0	14.790
spese per incarichi professionali	0	0	0	0

Il prospetto evidenzia come, a fronte di impegni per spese per studi ed incarichi di consulenza pari, nel 2009, a zero, nell'esercizio 2012, siano stati assunti impegni per spese di consulenza, anorché iscritti nel capitolo relativo alle spese per prestazioni di servizi.

Il comma 28 dell'art. 9 del cit. D.L. 78/2010 prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici possono avvalersi di personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, prevedendo, inoltre, che per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi dello stesso comma, il limite di cui al primo periodo si computi con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

Negli esercizi in esame, l'organo di vertice dell' EPNA è stato coadiuvato, nel settore della comunicazione istituzionale, da portavoce incaricati, ai sensi dell'art. 7 della L. 150/ 2000, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa⁷⁸; ne consegue che della relativa spesa, pari ad €. 13.600 nel 2011 ed ad €.13.373 nel 2012, deve tenersi conto ai fini della verifica del rispetto della suddetta disposizione normativa di cui al comma 28 dell'art. 9 del cit. D.L. 78/2010⁷⁹

In proposito, considerato che non risulta che l'Ente abbia sostenuto alcuna spesa per collaborazioni coordinate e continuative in generale e per "portavoce" o "addetto stampa" in particolare, sia nel 2009 che nei due esercizi precedenti, deve ritenersi che l'EPNA abbia disatteso la suddetta disposizione di contenimento della spesa.

⁷⁸ cfr. decreto del Presidente n°1 del 13.12.2011.

⁷⁹ Né in contrario, può attribuirsi alcun rilievo alla circostanza che trattasi di incarico di diretta collaborazione con l'organo di vertice (cfr. sentenze Corte Costituzionale n°130 del 03-07-06.2013 e n° 289/2013 del 02-06-12.2013).

5. Gli strumenti di programmazione e pianificazione.

1. Gli strumenti di programmazione previsti dall'ordinamento con particolare riferimento alle aree naturali protette.

- a) Piano del parco, regolamento, piano pluriennale economico sociale.

La legge 6 dicembre 1991, n. 394 ha individuato, quali strumenti di gestione dei parchi nazionali, il Piano (art. 12) e il Regolamento (art. 11), oltre al Piano Pluriennale economico e sociale (art. 14).

L'art. 12 della L. quadro prevede che la tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco sia perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco⁸⁰.

Il suddetto strumento di pianificazione predisposto dall'Ente⁸¹ è stato adottato con delibera G.R. 20 marzo 2006 n°201 e, quindi, all'esito della procedura di pubblicazione

⁸⁰ Il piano, cui l'ordinamento demanda la suddivisione, in base al diverso grado di protezione, del territorio del parco in "riserve integrali", "riserve generali orientate", "aree di protezione" ed "aree di promozione economica e sociale" (zonazioni o zonizzazioni) nonché la disciplina dell'organizzazione generale del territorio e della sua articolazione, di vincoli e destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione, di sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, attrezzature e servizi (localizzazioni), ha, a termini dell'art. 12, settimo comma, L. cit. effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

Peraltra, l'art. 15, primo comma, lett. b), del D.Lgs. 157/2006 modificando l'art. 145, terzo comma, del D.Lgs. 42/2004 ("codice dei beni culturali e del paesaggio"), ha limitato la suddetta generale prevalenza del piano del parco sugli altri strumenti pianificatori.

Il testo novellato dell'art. 145, terzo comma, del D.Lgs. 42/2004 prevede, infatti, che "per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette".

Più di recente, l'art. 2, secondo comma, lett. r) n°5 del D.Lgs. 63/2008 ha aggiunto, all'art. 145 del D.Lgs. 42/2004 un ulteriore comma (il quarto) che prevede che anche gli enti gestori delle aree naturali protette conformino o adeguino gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e, comunque, non oltre due anni dalla loro approvazione.

⁸¹ A termini dell'art. 12, terzo comma, L. 394/1991 "il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano"⁸¹ Il piano, cui l'ordinamento demanda la suddivisione, in base al diverso grado di protezione, del territorio del parco in "riserve integrali", "riserve generali orientate", "aree di protezione" ed "aree di promozione economica e sociale" (zonazioni o zonizzazioni) nonché la disciplina dell'organizzazione generale del territorio e della sua articolazione, di vincoli e destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione, di sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, attrezzature e servizi (localizzazioni), ha, a termini dell'art. 12, settimo comma, L. cit. effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

Peraltra, l'art. 15, primo comma, lett. b), del D.Lgs. 157/2006 modificando l'art. 145, terzo comma, del D.Lgs. 42/2004 ("codice dei beni culturali e del paesaggio"), ha limitato la suddetta generale prevalenza del piano del parco sugli altri strumenti pianificatori.

Il testo novellato dell'art. 145, terzo comma, del D.Lgs. 42/2004 prevede, infatti, che "per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette".

Più di recente, l'art. 2, secondo comma, lett. r) n°5 del D.Lgs. 63/2008 ha aggiunto, all'art. 145 del D.Lgs. 42/2004 un ulteriore comma (il quarto) che prevede che anche gli enti gestori delle aree naturali protette conformino o